

## INFORMATIVA SULLE MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE E DEGLI INCENTIVI

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (di seguito "la Banca"), nella prestazione di servizi ed attività di investimento ed ai servizi accessori prestati, ha adottato ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interessi che potrebbero insorgere con il Cliente o anche tra i diversi Clienti. In tal modo, la Banca è stata in grado di gestire i conflitti individuati, anche mediante l'adozione di misure organizzative idonee, così da evitare l'insorgere di alcuni conflitti, ovvero assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere ai Clienti sia evitato.

Tuttavia, in alcuni casi, non è stato possibile eliminare del tutto il rischio di un impatto negativo sugli interessi dei Clienti. In questi limitati casi, come previsto dalla normativa

di riferimento, la Banca prima di agire per suo conto, è tenuta ad informare il Cliente in merito alla natura ed alle fonti dei conflitti di interessi, affinché il Cliente stesso possa assumere una decisione informata. Il Cliente può trovare tali informazioni al paragrafo B. del presente documento. In proposito, si ricorda che ai sensi della normativa vigente, **le informazioni devono essere fornite su supporto duraturo<sup>1</sup>, ma non è necessario che le stesse siano rese in occasione di ogni singola operazione.** La Banca comunicherà ogni modifica rilevante apportata alla presente informativa, pubblicando sul proprio sito gli aggiornamenti intervenuti nelle misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse e degli incentivi.

Ci preme inoltre sottolineare che la Banca gestisce i conflitti di interesse in conformità alla vigente normativa.

### A. POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI

La politica di gestione dei conflitti di interesse della Banca persegue, tra l'altro, due obiettivi:

1. individuare, in relazione ai servizi ed alle attività di investimento ed ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano (o potrebbero generare) un conflitto di interesse idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti;
2. definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

Per raggiungere il primo obiettivo (ad esempio, identificazione dei conflitti di interesse), la Banca considera diverse situazioni e, più precisamente, verifica se, a seguito della prestazione di servizi di investimento, la Banca stessa, un "soggetto rilevante"<sup>2</sup> o un soggetto avente con essi un legame di controllo (diretto o indiretto),

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di Clienti diversi da quello al quale il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del Cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

La politica adottata dalla Banca tiene conto anche delle circostanze connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al Gruppo Allianz S.p.A. (di seguito anche il "Gruppo Allianz").

Il secondo obiettivo della politica della Banca è la definizione di procedure e misure organizzative per gestire i conflitti di interesse. Tali procedure e misure sono state realizzate in modo tale da garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse, svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato. Questo risultato è perseguito mediante:

- l'impedimento (od il controllo) dello scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più Clienti. Sono state quindi previste procedure interne volte a proteggere gli interessi dei Clienti nella prestazione dei servizi di investimento offerti dalla Banca;

- la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del Cliente per conto del quale un servizio è prestato. A tal proposito, le Unità Organizzative della Banca e le attività dalle stesse svolte che, se gestite unitamente potrebbero determinare l'insorgere di conflitti di interessi, sono affidate alla responsabilità di dirigenti diversi;
- l'eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse. Infatti, i compensi ed i bonus sono collegati ai risultati complessivi della Banca, ovvero ai risultati dell'Unità Organizzativa all'interno della quale i soggetti rilevanti operano o dagli stessi coordinata e gestita;
- la previsione di specifiche indicazioni/direttive che regolano le operazioni di investimento personali compiute da quelle categorie di Dipendenti le cui funzioni possono determinare il manifestarsi di un conflitto di interessi. Inoltre, anche allo scopo di prevenire l'utilizzo di informazioni apprese dai Clienti della Banca e/o di individuare comportamenti potenzialmente riconducibili ai reati di abuso di mercato, sono state attivate procedure informatiche di controllo dell'operatività anche dei Dipendenti;
- l'impedimento o la limitazione dell'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori. A tal fine, sono vigenti nell'ambito del Gruppo Allianz delle "restricted list" all'interno delle quali sono indicati gli strumenti finanziari in relazione ai quali, data la presenza di un conflitto di interessi, non è possibile porre in essere operazioni;
- l'impedimento od il controllo in merito alla partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi od attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interesse;
- la formazione del personale;
- la limitazione, tramite l'emanazione del Codice Interno di Comportamento, delle attività che possono essere esercitate in aggiunta agli obblighi derivanti dall'attività lavorativa presso la Banca;
- l'eliminazione, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, delle commissioni retrocesse alla Banca da parte delle Società di Gestione del Risparmio relativamente alle quote di OICR, emessi dalle predette società, che costituiscono il patrimonio investito del Cliente;
- la percezione, per il servizio di collocamento semplice prestato dalla Banca, delle sole commissioni derivanti dall'attività svolta al fine di aumentare la qualità del servizio prestato al Cliente senza ostacolare l'adempimento dell'obbligo di servire al meglio i Suoi interessi.

1 "Supporto duraturo": qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni.

2 "Soggetto rilevante": il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie: (i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari della Banca; (ii) dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della Banca; (iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della Banca.

## B. CASI NEI QUALI NON È STATO POSSIBILE EVITARE IL RISCHIO DI NUOCERE AGLI INTERESSI DEI CLIENTI

Nonostante l'impegno della Banca per la gestione dei conflitti di interessi, in alcuni casi non è stato possibile eliminare il rischio di un pregiudizio economico. Dunque, con il presente paragrafo B la Banca intende rendere edotto il Cliente in merito alle ipotesi nelle quali tale rischio potenziale sussiste, così da permettere al Cliente stesso di prendere consapevoli decisioni di investimento.

- B1.** Situazioni nelle quali si possa realizzare un guadagno finanziario od evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente;
- collocamento con sottoscrizione a fermo o garantita, di strumenti finanziari, sia di emittenti appartenenti al Gruppo Allianz sia di emittenti terzi, nel caso in cui una società del Gruppo Bancario Allianz Bank Financial Advisors (di seguito "Gruppo Bancario") partecipi al consorzio di collocamento con qualsiasi ruolo;
- B2.** Situazioni nelle quali la Banca, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo (diretto o indiretto) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
- collocamento semplice di strumenti finanziari (ivi compresi parti di OICR) emessi dalla Banca o da Società del Gruppo Allianz;
  - collocamento semplice di strumenti e servizi finanziari (ivi compresi parti di OICR) che siano anche oggetto del servizio di consulenza;
  - collocamento semplice ovvero con sottoscrizione a fermo o garantita, di strumenti e servizi finanziari (ivi compresi parti di OICR) emessi/prestati da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca o da società del Gruppo Allianz;
  - collocamento semplice di strumenti e servizi finanziari (ivi compresi parti di OICR) emessi/prestati da soggetti partecipanti in misura rilevante alla Banca od alla società che la controlla;
  - collocamento semplice di strumenti e servizi finanziari (ivi compresi parti di OICR) emessi/prestati da una società con la quale esistono accordi di retrocessione;
  - collocamento semplice di strumenti e servizi finanziari (ivi compresi parti di OICR) emessi/prestati da una società in rapporto d'affari con la Banca;
  - negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari emessi dalla Banca o da società appartenenti Gruppo Allianz;
  - negoziazione per conto proprio, nella fase di grey market, dalla data di lancio a quella del regolamento, di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca o da una società del Gruppo Allianz, partecipanti in misura rilevante alla Banca od alla società che la controlla, in caso di prestazione contemporanea del servizio di collocamento a fermo o con garanzia, da parte della Banca o da parte di società del Gruppo Allianz;
- gestione di portafogli, che preveda l'investimento in strumenti finanziari emessi dalla Banca o da società appartenenti Gruppo Allianz o da terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca o da una società del Gruppo Allianz/partecipanti in misura rilevante alla Banca od alla società che la controlla;
- gestione di portafogli, che preveda l'investimento in strumenti finanziari emessi da società per le quali la Banca od una società del Gruppo Bancario svolge contestualmente attività di consulenza (corporate finance) ovvero attività di collocamento con il ruolo di global coordinator, sponsor o listing partner;
- Gestione di portafogli che preveda l'investimento in strumenti finanziari (ivi compresi parti di OICR) emessi da una società con la quale esistono accordi di retrocessione.
- B3.** Situazioni nelle quali la Banca, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo (diretto o indiretto) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di Clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- collocamento semplice, ovvero con sottoscrizione a fermo o garantita, di strumenti e servizi finanziari emessi/prestati da soggetti terzi a favore dei quali la Banca presta, anche da parte di società del Gruppo Allianz, altri servizi/attività (quali la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e questioni connesse; servizi connessi all'emissione e collocamento di strumenti finanziari e, cioè, il servizio di sponsor o listing partner);
  - collocamento semplice di strumenti e servizi finanziari (ivi compresi parti di OICR) emessi/prestati da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca o da società del Gruppo Allianz;
  - collocamento semplice di strumenti e servizi finanziari (ivi compresi parti di OICR) emessi/prestati da soggetti partecipanti in misura rilevante alla Banca od alla società che la controlla;
  - attività di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e di strategia industriale prestata a favore della Banca nel ruolo di emittente, a favore di società emittenti del Gruppo Allianz, ovvero a favore di emittenti terzi partecipati in misura rilevante da società del Gruppo Allianz.
- B4.** Situazioni nelle quali la Banca, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo (diretto o indiretto) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo.
- prestazione del servizio di gestione di portafogli, di ricezione e trasmissione ordini e di collocamento semplice svolti dalla Banca in presenza di accordi per la percezione di utilità (non monetarie) da parte di terzi.